

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO**

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di marzo, in Brindisi – presso la sede della Cassa Edile della Provincia di Brindisi – si sono incontrati:

ANCE Brindisi, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Brindisi, rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Angelo Contessa, dal Vice Presidente, Gianfranco Bagnato, assistiti da Confindustria Brindisi, nelle persone di Vincenzo Gatto e Diego Mangia e dalla funzionaria di ANCE Brindisi, Francesca Mevoli.

E

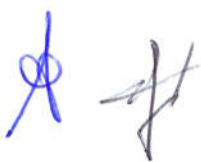
FeNEAL-UIL rappresentata dal Segretario provinciale Giovanni Librando;
FILCA-CISL rappresentata dal Segretario provinciale Gianni Marco Passiatore e Cosimino De Milito;
FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario provinciale Giuseppe Maggiore e Angela Piccione.

A seguito di richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali, viene stipulato il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per i lavoratori dell'industria edile ed affine della provincia di Brindisi.

PREMESSO CHE

- Il settore delle costruzioni si è avviato verso la ripresa e continua a rappresentare il motore dell'economia della provincia di Brindisi, tanto da far registrare un aumento costante - negli ultimi anni - dei dati della Cassa Edile della provincia di Brindisi relativi al numero delle imprese iscritte, dei lavoratori e della massa salari denunciata;
- le Parti sociali evidenziano il valore della contrattazione di secondo livello quale strumento per rafforzare e sostenere il settore, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione continua, all'aggiornamento delle maestranze e alla diffusione del welfare aziendale per affermare i principi della sostenibilità e per garantire le migliori condizioni di lavoro.
- Le Parti, inoltre, evidenziano l'importanza che la certificazione ESG (Environmental, Social, Governance) potrebbe avere per l'intero sistema edile, ivi compresi gli Enti Bilaterali del settore. Tale certificazione riguarda una vera e propria strategia di sviluppo sostenibile, che persegue i seguenti obiettivi:
 - Rafforzare l'impegno aziendale verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance;
 - Garantire il rispetto delle normative vigenti e degli standard riconosciuti in materia ESG;
 - Migliorare la trasparenza e la rendicontazione delle performance aziendali relative ai criteri ESG;
 - Favorire la creazione di valore condiviso per gli stakeholder e la comunità.

Pertanto, le Parti convengono sulla necessità di definire e formalizzare nel presente contratto integrativo specifiche disposizioni e impegni finalizzati all'ottenimento, al mantenimento e al miglioramento della certificazione ESG, come strumento essenziale per monitorare e valutare l'efficacia delle politiche aziendali in materia di sostenibilità.



CONSIDERATO CHE

- le Parti intendono proseguire un percorso comune già intrapreso, finalizzato a diffondere la cultura della legalità, della trasparenza e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vi è, altresì, la necessità di favorire il ricambio generazionale nell'ottica di una nuova mentalità del costruire attraendo i giovani studenti nei percorsi di studio tecnici di settore e coinvolgendo le maestranze nel processo di innovazione delle tecniche produttive, senza tralasciare la formazione qualificata dei datori di lavoro. Tanto, anche alla luce delle proiezioni relative ai "profili professionali del futuro in Puglia" (Rapporto UnionCamere 2024-2028) che prevedono, nei prossimi cinque anni, per il mondo delle costruzioni "14.400 nuovi lavoratori, se specializzati (poco più di 2.000, invece, se non qualificati)";
- le Parti si impegnano a sostenere azioni di monitoraggio degli appalti volte a verificare che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici si svolgano secondo le norme di legge;
- tutto quanto sopra richiede uno sforzo congiunto del Sistema allo scopo di valorizzare al meglio la funzione degli Enti Paritetici e, in ordine alle rispettive competenze, coordinare l'attività degli stessi con quella di ANCE di Brindisi e OO.SS.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO

di stipulare il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Brindisi - ai sensi dell'art. 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini - per tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti e di approvarne gli allegati.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In applicazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, in provincia di Brindisi viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato con i risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e senza incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'E.V.R., così come convenuto dalle Parti nazionali con il CCNL 2014, per il periodo di vigenza del presente accordo territoriale, è pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo.

L'E.V.R. viene definito utilizzando i seguenti quattro indicatori, con i relativi pesi ponderali espressi in termini percentuali.

INDICATORE PONDERALE	LIVELLO	PESO
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	Nazionale	25%
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	Nazionale	25%
Monte salari denunciato in Cassa Edile	Nazionale	25%
Numero imprese attive iscritte in Cassa Edile Territoriale		25%



L'E.V.R., per la prima annualità di vigenza del presente contratto territoriale, calcolato con riferimento alla media dei trienni precedenti l'anno di erogazione (primo periodo di riferimento 2022/2024 su 2021/2023), è individuato dalle tabelle allegate al presente accordo (all. 1 e all.2).

La determinazione dell'E.V.R., per le annualità successive alla prima, avverrà in sede di verifica congiunta delle Parti che si incontreranno entro il termine di scadenza di ogni singola annualità di vigenza del presente contratto territoriale.

In tale occasione, le Parti procederanno, secondo le disposizioni del vigente CCNL e del presente contratto territoriale, al calcolo dell'E.V.R. secondo il valore assunto dagli indicatori sopra definiti nell'intervallo temporale di riferimento.

Determinato l'E.V.R. a livello territoriale, con riferimento ai medesimi intervalli temporali presi a riferimento nel presente contratto, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze di legge.

Il predetto calcolo dovrà essere effettuato dall'azienda nel suo complesso, comprendendo l'insieme delle unità produttive dislocate a livello territoriale.

Effettuato tale calcolo, qualora entrambi i suddetti parametri dovessero risultare negativi, l'impresa non erogherà l'E.V.R.. Qualora, invece, uno dei suddetti parametri dovesse risultare negativo, l'impresa erogherà l'E.V.R. in misura ridotta così come stabilita dall'art. 38 del vigente CCNL.

Per avvalersi della possibilità di non erogare o di erogare in misura ridotta l'E.V.R., l'impresa dovrà trasmettere un'apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato (All.3), alla Cassa Edile di Brindisi e ad ANCE Brindisi, dandone comunicazione alle RSA o RSU, laddove costituite.

ANCE Brindisi darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e, se da queste richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà attivare un apposito confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione. Tale confronto, così come stabilito dal citato CCNL, potrà effettuarsi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA e della documentazione della Cassa Edile inerente alle ore denunciate.

Per le imprese associate ad ANCE Brindisi, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

Accertata secondo le previste modalità, l'effettiva sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dell'E.V.R., l'azienda potrà procedere alla non erogazione o all'applicazione della riduzione per l'intera annualità di riferimento.

L'E.V.R., determinato secondo i criteri sopra riportati, sarà erogato in quote mensili ai dipendenti in forza, seguendo le modalità di seguito indicate.

Per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di n. 173 ore mensili. Per gli impiegati l'E.V.R. sarà erogato mensilmente per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le Parti si danno atto che l'E.V.R., nel suo ammontare come sopra determinato, risponde ai requisiti dalla legge prescritti in materia di tassazione agevolata delle erogazioni

effettuate in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Per tutto quanto nello specifico previsto dal presente accordo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 38 del vigente CCNL.

FONDO PREVEDI

Le Parti richiamano integralmente i contenuti dell'All. XIV del CCNL 19 aprile 2010, dell'All. VI del CCNL 1° luglio 2014 nonché dell'All. VIII dell'Ipotesi di accordo di rinnovo del 21 febbraio 2025.

CARENZA MALATTIA

Ai lavoratori dipendenti di imprese in regola con la contribuzione corrente alla data dell'evento, che presentino all'impresa una copia del certificato di malattia inferiore a 7 giorni, sarà riconosciuta – dall'impresa stessa - la retribuzione ordinaria nella misura del 50% per i primi 3 giorni di carenza, comprensiva della quota di accantonamento del GNF. L'impresa richiederà alla Cassa Edile il relativo rimborso nelle forme previste dal "rimborso malattia". Nel periodo di vigenza di tale sperimentazione (della durata di due anni), i lavoratori in possesso dei requisiti concordati avranno diritto a tale sostegno per un massimo di n 3 volte all'anno (inteso quale anno fiscale Cassa Edile). Le Parti si impegnano a incontrarsi entro il 31/12/2025 al fine di valutare la sostenibilità economica di tale misura e il relativo eventuale impatto sull'organizzazione del lavoro.

APE

A titolo sperimentale, quindi per la durata dell'esercizio ottobre 2024 – settembre 2025, ai lavoratori che nel biennio di pertinenza non abbiano raggiunto il requisito minimo APE delle 2100 ore, per i quali almeno il 50% delle ore siano state versate presso la Cassa Edile di Brindisi e che abbiano maturato le ore comprese tra 2050 e 2099 viene riconosciuto, in via eccezionale, un contributo di euro 200 lordi solo per il lavoratori che avrebbero dovuto percepire un'APE uguale o superiore alla somma di euro 200 lorde.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità giornaliera sostitutiva di mensa che passa da 0,46 €/h a 0,5 €/h.

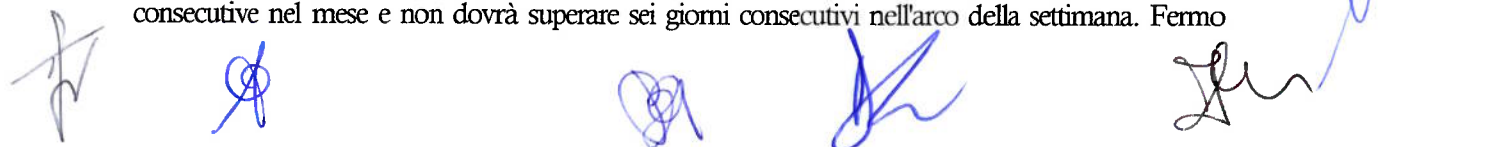
INDENNITA' DI TRASPORTO

Agli operai è dovuta, per ogni giornata di presenza effettiva in cantiere, un'indennità di trasporto stabilita in euro 5 lordi.

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Ferme restando le disposizioni sulle maggiorazioni salariali dovute in caso di lavoro straordinario feriale, festivo, notturno e notturno festivo così come disciplinate dal CCNL Edilizia Industria, nonché fermo restando l'obbligo di comunicazione alle R.S.U. o, in assenza, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, la reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per fronteggiare incrementi di produttività e/o sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il pronto intervento per il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, così come espressamente previsto nei contratti di appalto.

La reperibilità potrà essere organizzata in articolazioni settimanali, non dovrà eccedere due settimane consecutive nel mese e non dovrà superare sei giorni consecutivi nell'arco della settimana. Fermo



restando il possesso dei requisiti tecnici e professionali, l'azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità i dipendenti, garantendo un'equa rotazione tra gli stessi.

Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell'intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto l'esenzione degli stessi ed avviare un confronto con l'azienda per esporre le proprie ragioni con l'eventuale assistenza della R.S.U. o, in assenza, di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi, ai fini del computo, dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Resta confermato l'obbligo di rispettare le 11 ore di riposo continuativo a conclusione dell'orario di lavoro svolto in regime di reperibilità.

Oltre quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta un'indennità settimanale pari a euro 90,00 lordi, fermo restando condizioni di miglior favore dal punto di vista economico per il lavoratore definite in sede aziendale. In tal senso le Parti si impegnano a promuovere gli incontri in sede aziendale.

Le Parti ribadiscono la necessità di garantire il rispetto delle norme contrattuali e di legge vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Il contributo passa dallo 0,01% al 0,10%. In attesa che si creino i presupposti economici per la creazione di una società di RLST locali, si procederà a richiedere, all'occorrenza, una collaborazione occasionale degli RLST territoriali della Regione Puglia.

CONTRIBUTO NASCITA

I lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Brindisi, che all'atto di nascita di un figlio, risultino attivi e abbiano maturato almeno 400 ore versate, avranno diritto a un contributo una tantum di €. 300,00 lordi. Il lavoratore dovrà fornire documentazione comprovante gli eventi entro 90 giorni dalla nascita del figlio.

ASSEGNO FUNERARIO

Resta invariato il contributo attuale.

BORSA DI STUDIO PER LAVORATORE, CONIUGE E FIGLI A CARICO

Per beneficiare di tale prestazione, il lavoratore deve risultare attivo presso la Cassa Edile di Brindisi nell'anno scolastico di riferimento della borsa di studio per cui si fa richiesta.

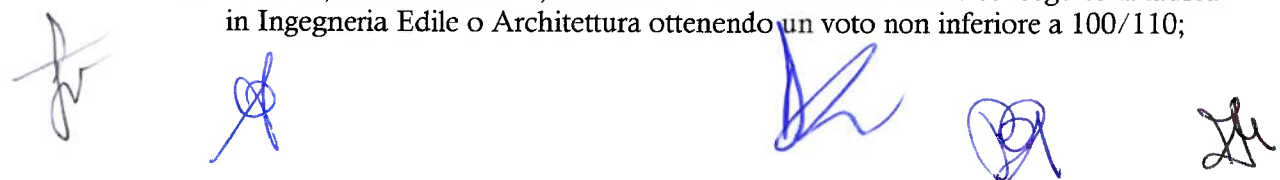
Il lavoratore interessato nell'anno precedente l'evento deve aver maturato almeno 400 ore versate, computando - a tal riguardo - le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Le richieste di borse di studio vanno presentate entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno scolastico chiuso al 30 giugno dell'anno in corso.

Sono previsti, in via sperimentale, per un periodo pari a due anni, i seguenti contributi:

CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

1. €. 1.900,00 lordi ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Edile o Architettura ottenendo un voto non inferiore a 100/110;



2. €. 1.270,00 lordi ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea ottenendo un voto non inferiore a 100/110;
3. €. 800,00 lordi ciascuno, a studenti universitari che abbiano conseguito la laurea breve, ottenendo un voto non inferiore a 100/110.

CORSO DI STUDI MEDIA SUPERIORE

1. €. 350,00 lordi ciascuno, a studenti di Scuola Media Superiore, non ripetenti, che abbiano conseguito il diploma di maturità ottenendo un voto non inferiore a 80/100;
2. €. 450,00 lordi ciascuno a studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri, non ripetenti, che abbiano conseguito il diploma di maturità ottenendo un voto non inferiore a 80/100;
3. €. 100,00 lordi ciascuno, a studenti di Scuola Media Superiore che frequentano regolarmente il corso di studi, non ripetenti, che abbiano ottenuto una media finale non inferiore a 8/10 per l'anno scolastico per cui si richiede la borsa di studio;
4. €. 200,00 lordi ciascuno, a studenti che frequentano l'Istituto per Geometri che frequentano regolarmente il corso di studi, non ripetenti, che abbiano ottenuto una media finale non inferiore a 8/10 per l'anno scolastico per cui si richiede la borsa di studio;
5. €. 150,00 lordi ciascuno, per la sola iscrizione all'Istituto per Geometri.

CORSO DI STUDI MEDIA INFERIORE

1. €. 150,00 lordi ciascuno, a studenti di Scuola Media Inferiore, non ripetenti, che abbiano ottenuto una media finale di voto non inferiore a 10;
2. €. 100,00 lordi ciascuno, a studenti di Scuola Media Inferiore, non ripetenti, che abbiano ottenuto una media finale di voto da 8 a 9.

DICHIARAZIONE DI INTENTI

Con riferimento a quanto già espresso in premessa e, in considerazione della rinnovata *mission* della Cassa Edile volta a rafforzare il settore, anche attraverso azioni di sostegno in favore dei lavoratori e delle imprese, le Parti concordano che - in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 8 "*Norme per le riserve*" del CCNL in vigore - le "riserve" generate e presenti nel fondo della Cassa stessa - nella misura prevista del 70% - siano destinate a "*prestazioni a favore degli operai e premialità a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Brindisi*"; le relative modalità saranno stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Brindisi alla unanimità.

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

Le Aziende riconosceranno ai lavoratori assunti in forza al 1° febbraio 2024 un'indennità di vacanza contrattuale pari ad euro 120 lordi



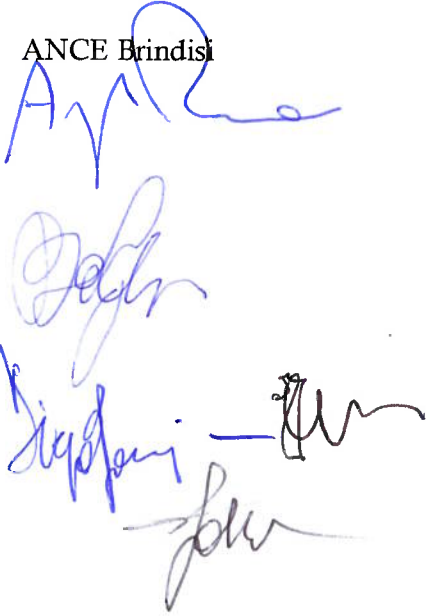
DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto entra in vigore per tutto il territorio di Brindisi dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2026, salvo diverse disposizioni fissate in sede di successivo rinnovo del vigente CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, li 25 marzo 2025

ANCE Brindisi



FeNEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL



Allegato 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI

PRIMA ANNUALITA' (1/1/2025 – 31/12/2025)

PARAMETRO	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2021/2023	MEDIA TRIENNIO 2022/2024	ESITO
NR. LAVORATORI CASSA EDILE	25%	3.356,33	3.683,66	POSITIVO
NR. ORE DENUNCIATE CASSA EDILE	25%	3.116.110,66	3.486.927	POSITIVO
MONTE SALARI CASSA EDILE	25%	33.329.335	37.625.597,33	POSITIVO
NR. IMPRESE ATTIVE CASSA EDILE	25%	744	774,6	POSITIVO
TOTALE	100% dell'EVR concordato (4%)			



ALLEGATO 2 - TABELLA EVR

Definizione valore EVR, per il primo anno di vigenza del presente contratto territoriale, nella misura del 100% del 4% della retribuzione base di cui alle tabelle retributive in vigore dal 1° febbraio 2025.

OPERAI

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE		
	Paga Base Oraria	EVR ORARIO
4° livello	€ 8,64	€ 0,35
3° livello	€ 8,02	€ 0,32
2° livello	€ 7,22	€ 0,29
1° livello	€ 6,17	€ 0,25

IMPIEGATI

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE		
	Paga Base Oraria	EVR MENSILE
7° livello	€ 2.134,71	€ 85,39
6° livello	€ 1.921,23	€ 76,85
5° livello	€ 1.601,02	€ 64,04
4° livello	€ 1.494,31	€ 59,77
3° livello	€ 1.387,56	€ 55,50
2° livello	€ 1.248,81	€ 49,95
1° livello	€ 1.067,36	€ 42,69

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, flowing cursive names. Some are written in a single stroke, while others are more elaborate.

ALLEGATO 3 - MODELLO AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR
(carta intestata dell'Impresa)

Luogo e data

Spett.le
ANCE Brindisi
Sezione Costruttori Edili di Confindustria Brindisi
SEDE

Spett.le
Cassa Edile della Provincia di Brindisi
SEDE

Spett.li
RSU/RSA (ove presenti)
c/o SEDE DELL'IMPRESA

Oggetto: *art. 38 CCNL 1 luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e CCPL _____ - Autodichiarazione per l'anno _____ di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.*

La scrivente Impresa, nel periodo preso a riferimento dal CCPL del _____ per l'erogazione dell'EVR per l'anno _____ (triennio _____/_____/_____ rapportato al triennio _____/_____/_____), dichiara di non aver raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ☐ ore denunciate in Cassa Edile;
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

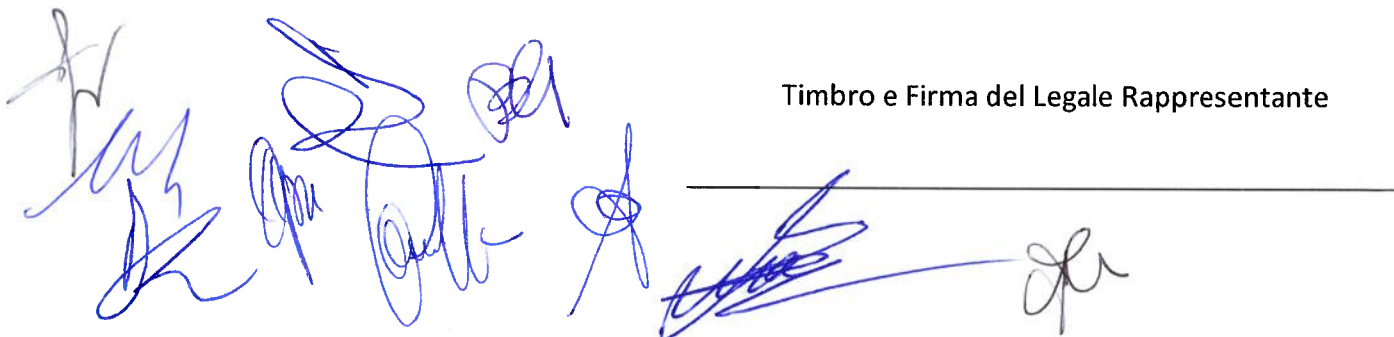
Conseguentemente, per l'anno _____, l'Impresa:

- ☐ non erogherà l'EVR (con entrambi i parametri negativi);
- ☐ erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva (un solo parametro negativo).

La presente dichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali di cui all'oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante





Brindisi, li 09.04.2025

A tutte le Imprese Edili

A tutti i Consulenti del Lavoro

Oggetto: Chiarimenti sul Contratto Integrativo Provinciale del 25.03.2025.

1. E.V.R.: Tabelle con i valori calcolati secondo la paga base valida dal 01.02.2025

OPERAI

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE		
	Paga Base Oraria	EVR ORARIO
4° livello	€ 8,64	€ 0,35
3° livello	€ 8,02	€ 0,32
2° livello	€ 7,22	€ 0,29
1° livello	€ 6,17	€ 0,25

IMPIEGATI

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE		
	Paga Base Oraria	EVR MENSILE
7° livello	€ 2.134,71	€ 85,39
6° livello	€ 1.921,23	€ 76,85
5° livello	€ 1.601,02	€ 64,04
4° livello	€ 1.494,31	€ 59,77
3° livello	€ 1.387,56	€ 55,50
2° livello	€ 1.248,81	€ 49,95
1° livello	€ 1.067,36	€ 42,69

L'elemento variabile della retribuzione è obbligatorio e deve essere pagato da ogni azienda. Solo nel caso in cui i parametri ore denunciate in Cassa Edile e il Volume d'affari Iva del triennio 2022-2024 siano negativi rispetto al triennio 2021-2023 non erogherà il suddetto elemento.



Nel caso in cui solo uno dei parametri dovesse essere negativo verrà erogato in misura ridotta del 65%. In entrambi i casi deve essere inoltrato il modello allegato 3 del contratto integrativo Provinciale sia all'Ance Brindisi, che alla Cassa Edile della provincia di Brindisi che agli RSU/RSA ove presenti.

I valori sono validi per un anno, potrebbero variare al variare dei parametri.

2. Indennità di trasporto € 5,00 lordi al giorno solo per gli operai;
3. Il contributo R.L.S.T. deve essere versato anche dalle imprese che hanno un proprio rappresentante nell'azienda in quanto il contributo spesso serve per la creazione di una società di RLST locale.
4. La vacanza contrattuale va riconosciuto sia per gli operai che per gli impiegati;

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Perrino